





Progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente "Early warning dell'emergenza e gestione efficace del soccorso"

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PARTE 1







INDICE DEI CONTENUTI

1 INTRODUZIONE	3
A. SULLA PARTECIPAZIONE DI DIPARTIMENTI E ISTITUTI QUALI OPERATORI ECONOMICI	4
B. SULLA PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA' CONSORTILI E DEI LORO CONSORZIATI	6
C. SULLA PARTECIPAZIONE DI CENTRI DI RICERCA PRIVATI E SOGGETTI CON CARATTERISTICHE SPECIFICHE	
D. SUL DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO	8
E. SULLE REFERENZE BANCARIE	9
F. SUL SUBCONTRATTO E L'AVVALIMENTO	11
G. SULL'APPLICAZIONE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI	12







1 INTRODUZIONE

Il presente documento contiene risposte alle richieste di chiarimento di portata e interesse generale pervenute in merito alla gara in oggetto.

Dato l'elevato numero di richieste di chiarimenti, si è proceduto come segue:

- 1) le richieste di chiarimento sono state classificate per tematica
- 2) il presente documento contiene le risposte relative a 7 tematiche, meglio individuate alla precedente sezione "Indice dei contenuti" con le lettere da A a G

Le risposte alle richieste di chiarimento relative alle altre tematiche saranno pubblicate in analoghi documenti identificati come Parte 2, 3

Il presente documento potrà essere oggetto di aggiunte, al fine di pubblicare risposte ad ulteriori richieste di chiarimento relative alle tematiche identificate nella sezione "Indice dei contenuti" con le lettere da A a G.







A. SULLA PARTECIPAZIONE DI DIPARTIMENTI E ISTITUTI QUALI OPERATORI ECONOMICI

ID	QUESITO	RISPOSTA
A.1	Con riferimento alle cause di esclusione di cui al punto 3 del par. 7 del Disciplinare, nel caso delle Università e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'operatore economico ammesso a partecipare alla presente gara è il singolo Dipartimento/Istituto (ai sensi dell'Art. 2 comma 2 della legge 240 del 2010 ai Dipartimenti sono attribuite tutte le funzioni finalizzate alla ricerca scientifica, alle attività didattiche e formative, nonché alle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie), ovvero l'Università o CNR medesimo?	In analogia a quanto stabilito per le imprese dal d.lgs. 163/06, si ritiene legittima la partecipazione alla procedura di gara dei singoli Organi di un soggetto pubblico, anche in concorrenza tra loro, qualora siano dotati di adeguata autonomia economico/amministrativa e decisionale, tale da non far essi incorrere nell'impedimento ascrivibile teleologicamente alla situazione di controllo delineata dall'art. 2359 c.c. A titolo meramente esemplificativo, rappresentando il caso delle Università statali e del CNR, tale autonomia è rinvenibile in capo al singolo Dipartimento o Istituto quando la sua partecipazione alla gara non sia soggetta ad atto autorizzativo dell'Organo superiore, pur eventualmente essendo previsto che allo stesso Organo superiore sia dovuta adeguata informazione in merito che
		assuma, però, valore di mera conoscenza.







A.2	Il CNR partecipando con più istituti può emettere unica documentazione amministrativa a firma di un solo legale rappresentante o deve riemettere tutta la documentazione per ogni Istituto con la firma del relativo direttore?	In ragione di quanto detto in risposta al quesito n. A.1, nel caso si intenda partecipare ad un raggruppamento temporaneo con più Istituti, questi Istituti, purché dotati dell'autonomia di cui alla risposta al quesito A.1, si atteggeranno come operatori economici distinti e, pertanto, la documentazione da essi presentata dovrà essere sottoscritta secondo quanto per essi previsto dagli ordinamenti interni e dalle procedure interne.
	Un ulteriore istituto del CNR, non ricompreso tra i precedenti, può partecipare in concorrenza in un altro raggruppamento allo stesso lotto del bando?	In ogni caso i documenti a corredo di offerte tra loro concorrenti non potranno essere sottoscritti da un medesimo soggetto persona fisica, neppure in ragione di prassi amministrative interne.
A.3	Si chiede di specificare come effettuare la compilazione della documentazione amministrativa nel caso di Università pubbliche o Centri di ricerca.	Ai fini della corretta compilazione della documentazione amministrativa di gara da parte di Università pubbliche e di Centri di ricerca, è in corso di produzione una modulistica specifica, che sarà pubblicata in addendum della documentazione di gara.







B. SULLA PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA' CONSORTILI E DEI LORO CONSORZIATI

ID	QUESITO	RISPOSTA
B.1	Con riferimento alle indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggetiva e i Consorzi (pag. 24 del Disciplinare di Gara), un'Impresa consorziata (Società consortile a responsabilità limitata) può partecipare in un raggruppamento concorrente a quello cui partecipa il Consorzio Stabile, o in nome e per conto proprio, o attraverso alcune sue imprese? Si precisa che nessuno degli operatori sopra citati (consorzio e imprese consorziate) si configura come "controllato" ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.	Per poter stabilire la legittimità della partecipazione nelle forme descritte si deve aver riguardo al requisito richiesto per la qualificazione che, qualora posseduto autonomamente dall' operatore economico interessato, in conformità a quanto già stabilito per gli appalti dal d.lgs. 163/06, ne consente la partecipazione anche in concorrenza ad altri soggetti con cui ordinariamente esercita la propria attività imprenditoriale. Tale principio incontra però il proprio limite nel divieto di contestuale adesione a gara di soggetti per i quali sia riscontrabile la situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c
B.2	Può un Consorzio partecipare ad un raggruppamento non come soggetto singolo ma attraverso alcune sue consorziate? In caso affermativo, come fa a specificare la situazione nella domanda di partecipazione?	Nel caso di specie il Consorzio non si costituirà "attraverso" le proprie consorziate ma potrà indicarle come esecutrici; in alternativa saranno le consorziate stesse che in nome e per conto proprio dovranno costituirsi in raggruppamento temporaneo.
B.3	Se l'Università X presenta la propria offerta (da sola o in un RTI) può partecipare in qualità di Consorzio Interuniversitario ad un'altra offerta/cordata?	Nel caso prospettato, in base al principio esposto nella risposta al quesito B.1, parrebbe sussistere un conflitto di interessi qualora con tale quesito si prospetti la partecipazione dello stesso identico soggetto sotto più vesti giuridiche.







C. SULLA PARTECIPAZIONE DI CENTRI DI RICERCA PRIVATI E SOGGETTI CON CARATTERISTICHE SPECIFICHE

ID	QUESITO	RISPOSTA
C.1	Si richiede se è ammissibile, ai sensi dell'articolo 6 del disciplinare (operatori economici ammessi a partecipare alla gara) la partecipazione di: -un'Università - una società per azioni e di un'università nella forma di "Associazione Temporanea d'Impresa (ATS)" - uno Studio Professionale, in forma singola o in partenariato con altri Centri di Ricerca ed Università - un ente pubblico le cui finalità istituzionali sono coerenti con l'oggetto del contratto affidato con la presente gara (in applicazione dei principi giurisprudenziali anche di natura comunitaria (cfr. Cons. Stato, sez. III, 30 ottobre 2013, n. 5241; Corte di Giustizia europea, Sez. V, 18/12/2014 n. C-568/13)) organismi di ricerca privati	La stazione appaltante promuove la più ampia partecipazione, al fine di far emergere un numero elevato di soluzioni, tra loro divergenti e, pertanto, sposa la più ampia definizione possibile di operatore economico, purché lo stesso si qualifichi in base ai requisiti di ordine generale e professionale definiti nella documentazione di gara. Ai sensi dell'art. 3 (Definizioni), c. 1, lett. p) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per «operatore economico» si intende: "una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi".
C.2	Si richiede se il partner capofila mandataria deve essere un'impresa o possa essere altro soggetto (es. Studio Professionale).	Non è posto alcun vincolo rispetto alla forma giuridica dei costituendi il raggruppamento partecipante se non nei requisiti che essi devono dimostrare come tali.







D. SUL DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

ID	QUESITO	RISPOSTA
D.1	Si chiede di far conoscere se nella fase di presentazione dell'istanza di partecipazione, alla stessa debba essere allegata la cauzione provvisoria. Si chiede conferma della necessità della sola cauzione definitiva da produrre, in caso di aggiudicazione, ad ogni singola fase del progetto.	Ai fini della presentazione dell'istanza di partecipazione non è richiesta la cauzione provvisoria. Ai sensi dell'art.17 del Disciplinare, le imprese aggiudicatarie di ogni lotto dovranno effettuare, a garanzia delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro, la costituzione di una cauzione definitiva di valore pari al 2% dell'importo contrattualizzato, e ciò per ciascuna fase per la quale l'impresa risulterà aggiudicataria.







E. SULLE REFERENZE BANCARIE

ID	QUESITO	RISPOSTA
E.1	Si chiede di chiarire se la referenza bancaria deve essere allegata già in fase di presentazione di offerta, unitamente all'Allegato D, oppure se deve essere prodotta solo dopo l'aggiudicazione della gara.	La certificazione bancaria rilasciata da istituto bancario o intermediario autorizzato dovrà essere prodotta in fase di aggiudicazione della gara.
E.2	Dal disciplinare al punto 9.1.4 e dal Bando di gara al punto: III.2.2 (testo riportato di seguito) non si evincono i requisiti minimi di capacità economica finanziaria, per cui, ci risulta impossibile chiedere alla banca una dichiarazione senza indicare valori economici. Si chiede quindi come procedere per la corretta compilazione dell'Allegato D. (III.2.2).	Il contenuto della referenza bancaria deve attestare esclusivamente l'affidabilità dell'operatore economico, anche sulla base dell'andamento del rapporto instaurato tra operatore economico e l'operatore finanziario. Se il concorrente non fosse in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento, ritenuto idoneo dalla Stazione appaltante, tra cui, ad esempio: dichiarazione concernente il fatturato globale dell'impresa, bilancio, estratto del bilancio dell'impresa o autodichiarazione sottoscritta
E.3	Si chiede se, in caso di partecipazione in forma di costituendo raggruppamento temporaneo, (Allegato D) tali certificazioni, attestanti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria (Allegato D), devono essere rese da ogni singolo partecipante o in maniera congiunta?; in caso di RTI non ancora costituito, chi dovrà presentare le referenze bancarie?	In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, le referenze bancarie dovranno essere presentate, in fase di aggiudicazione, da ciascun operatore che compone il raggruppamento.



E.3





Si chiede conferma che nel caso in cui a partecipare alla gara è un Università pubblica o un Ente di Ricerca tale dichiarazione non va prodotta. Tuttavia, nel caso di un ente pubblico che partecipa alla gara come partner di un costituendo ATS, si chiede quale sia la documentazione che deve essere prodotta.

Ai fini della partecipazione alla presente gara, le Università Statali e gli Enti pubblici di ricerca non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione sostitutiva certificante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria.







F. SUL SUBCONTRATTO E L'AVVALIMENTO

ID	QUESITO	RISPOSTA
F.1	Un operatore economico (partner di progetto) può partecipare come subcontraente di un altro operatore economico, direttamente coinvolto in un costituendo 'consorzio'? È possibile prevedere un subcontratto (per una competenza specifica ed essenziale) all'interno dell'appalto?	Il subcontratto non è ammesso. Ciò anche per impedire lo stabilirsi di rapporti di subordinazione tra operatori di piccole dimensioni nei confronti di operatori di grandi dimensioni.
	Il Disciplinare di gara (Allegato I al Bando di Gara) riporta all'ultimo capoverso dell'art 10 (Avvalimento) la frase: Si precisa che in caso di ricorso all'avvalimento: - non è consentita la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese.	Si conferma l'interpretazione data nel quesito F.2.
F.2	Si chiede conferma che la corretta interpretazione è quella che il divieto deve essere inteso nel senso che è vietata la partecipazione dell'impresa avvalente e di quella avvalsa alla medesima gara quando tali imprese siano in concorrenza l'una con l'altra, vale a dire quando siano entrambe portatrici di autonome e contrapposte offerte, ma non quando avvalente ed avvalsa appartengano allo stesso raggruppamento e presentino un'unica offerta facente capo al medesimo centro di interessi. ANAC Determinazione n.2/2012).	







G. SULL'APPLICAZIONE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

ID	QUESITO	RISPOSTA
G.1	Nel bando di gara e nella modulistica si fa riferimento al D. Lgs. 163/2006 abrogato a seguito dell'entrata in vigore - il 19/04/2016 - del nuovo decreto D. Lgs. 50/2016. A quale disciplina occorre riferirsi?	L'appalto pre-commerciale è escluso dall'ambito applicativo della Direttiva 2004/18/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, poiché si tratta di "servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio delle sue attività a condizione che la prestazione sia interamente retribuita da tale amministrazione" (vedi Disciplinare di gara pagina 6 nonché Comunicato ANAC del 9 marzo 2016). Seppur non applicandosi il codice dei contratti pubblici al Bando, le norme codicistiche possono essere scelte come guida/riferimento nella predisposizione degli atti di gara. Il bando fa rifermento alle norme del D.lgs. 163 del 12 aprile 2006.